

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 9 novembre 2004)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista l’iniziativa parlamentare elaborata del 27 giugno 2002 per la modifica dell’articolo 23 della legge tributaria (considerare esenti da imposta gli assegni di prima infanzia e gli assegni integrativi);
- richiamati il messaggio 25 agosto 2004 n. 5564 del Consiglio di Stato e il rapporto 8 ottobre 2004 n. 5564 R della Commissione speciale in materia tributaria,

decreta:

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 23 lett. d)

d) i sussidi d’assistenza provenienti da fondi pubblici o privati, compresi gli assegni integrativi e di prima infanzia, le allocazioni per grandi invalidi e le somme percepite per conseguire un titolo di studio o professionale.

II.

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Bellinzona, 9 novembre 2004

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **O. Marzorini**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 28 dicembre 2004 n. 325)

Per la Segreteria del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder